

Roma, 4 maggio 2022

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

**Oggetto: Accertamento dell'obbligo vaccinale da parte dei medici veterinari – Gli adempimenti degli Ordini – Chiarimenti**

Gentili Presidenti,

la scrivente Federazione è stata raggiunta da numerose segnalazioni dalle quali si evince che i contenuti della recente ordinanza emanata dal TAR Lombardia stanno rivitalizzando le criticità sorte all'indomani della previsione di porre in capo agli Ordini professionali la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli iscritti.

Una responsabilità ed un compito coerenti con lo status di Enti sussidiari dello Stato, che gli Ordini provinciali, col supporto delle rispettive Federazioni nazionali, hanno assolto con senso di responsabilità, sopportando un carico di lavoro improvviso, delicato e sovradimensionato rispetto alle dotazioni disponibili.

Nell'informare che è in corso una azione congiunta di tutto il mondo ordinistico tesa a richiamare l'attenzione del Governo ed a richiedere la convocazione urgente della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie così da elaborare iniziative per sostenere l'azione degli Ordini, desidero invitare tutti noi al rispetto delle regole vigenti che – appare corretto sottolinearlo e ribadirlo – non sono state al momento abolite/modificate/emendate nonostante si registri un fitto fuoco incrociato a cura di numerosi uffici giudiziari.

Non sono pertanto giustificabili alcune esternazioni che annunciano un approccio attendista e/o l'interruzione dell'iter di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale in attesa di conoscere gli sviluppi processuali di alcuni pronunciamenti.

Solo per chiarezza espositiva e senza entrare nel merito di quanto disposto dalla prima sezione del TAR Lombardia, nel rinviare ai contenuti già espressi (vedi nota FNOVI n. 24 del 28 aprile 2022), colgo l'occasione per richiamare l'attenzione sulla circostanza che non è stata disposta la 'revoca della sospensione' ma ne è stata limitata/sospesa la portata, escludendola al momento per le prestazioni che - nell'esercizio della professione di medico veterinario - non implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.

Come già scritto il pronunciamento è importante ma al contempo 'isolato' e, a questo proposito, i consulenti legali della Federazione mi hanno segnalato che il TAR Emilia-Romagna (Sez. 2, 03 dicembre 2021, n. 577), ha invece escluso espressamente la possibilità di frammentare le prestazioni professionali, distinguendo tra attività a rischio e attività che non lo sono.

A latere commento poi come l'ordinanza sia pressoché inapplicabile laddove chiede all'Ordine di annotare la sospensione sull'Albo esplicitando i confini/limiti che la dovrebbero caratterizzare, con ciò contraddicendo sia:

- le indicazioni del Garante della Privacy che ha invece imposto che l'annotazione *"dovrebbe essere effettuata con la sola menzione dell'intervenuta sospensione, senza ulteriori specificazioni, dalle quali sia possibile risalire alla violazione dell'obbligo vaccinale (ad esempio, mediante riferimenti espliciti alla violazione di tale obbligo e/o richiami espressi all'art. 4 del d.l. n. 44/2021 o altre similari locuzioni, quali "sospensioni ex. L.76/21", e/o alla natura temporanea - fino al 31 dicembre 2021 - della sospensione)"* (cfr. Provvedimento del 13 dicembre 2021, Registro dei provvedimenti n. 430 del 13 dicembre 2021);
- quanto prescritto, recependo le predette indicazioni del Garante, dall'art. 17 quinquies, comma 5, DPCM 17 dicembre 2021, secondo il quale la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie è annotata sull'Albo dell'Ordine territoriale senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.


È di queste ore la notizia che il Consiglio di Stato (vedi in allegato), accogliendo l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall'OMV di Milano ricorrente, ha sospeso l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima - n. 00468/2022). Nel provvedimento si legge *"nel bilanciamento di interessi coinvolti, deve ritenersi prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra in considerazione del valore supremo del bene della salute pubblica e della necessità, in questa materia, di un rigoroso rispetto del principio di precauzione"*. Per il Consiglio di Stato le censure attinenti *"il rapporto tra tutela cautelare e non manifesta illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda il provvedimento impugnato nonché quelle attinenti la razionalità dell'imposizione vaccinale a questa categoria di lavoratori meritano l'approfondimento che potrà adeguatamente essere svolto in sede collegiale"*.

Riservando di tornare in argomento per condividere/commentare i futuri sviluppi giudiziari, e/o qualsiasi intervento normativo, che avranno una diretta incidenza sul profilo professionale del medico veterinario nonché sulla normativa applicabile, concludo invitando a non dimenticare le conseguenze dell'inosservanza da parte dei nostri organismi ordinistici

dei compiti di accertamento dell'inadempimento vaccinale che la legge espressamente indica come rilevanti ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233<sup>1</sup>.

Ringraziando per l'attenzione, porgo un cordiale saluto.

Il Presidente  
Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato

---

<sup>1</sup> **Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo).**

- 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
- 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione disciolti.
- 3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.
- 4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.